



CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONI RIUNITE VI (FINANZE) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

DISEGNO DI LEGGE

*Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali”*

(Atto Camera n. 2461)

Audizione del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Roma, 24 aprile 2020

INDICE

	Pag.
Premessa	4
CAPO I – MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE	7
<i>Articolo 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)</i>	7
<i>Articolo 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)</i>	7
<i>Articolo 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)</i>	7
<i>Articolo 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)</i>	8
<i>Articolo 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)</i>	8
CAPO II – MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19	9
<i>Articolo 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)</i>	9
<i>Articolo 7. (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)</i>	9
<i>Articolo 8-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)</i>	10
<i>Articolo 9-bis. (Disposizioni in materia di sovraindebitamento)</i>	10
<i>Articolo 10. (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)</i>	13
<i>Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)</i>	14
<i>Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)</i>	14
<i>Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)</i>	15
<i>Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)</i>	15
<i>Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)</i>	16
<i>Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)</i>	16
<i>Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)</i>	16
<i>Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)</i>	17
CAPO IV – MISURE FISCALI E CONTABILI	17

<i>Articolo 18. (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)</i>	17
<i>Articolo 18-bis. (Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)</i>	19
<i>Articolo 18-ter. (Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debito su ruoli definitivi)</i>	20
<i>Articolo 18-quater. (Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)</i>	21
<i>Articolo 18-quinquies. (Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)</i>	21
<i>Articolo 18-sexies. (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)</i>	22
<i>Articolo 18-septies. (Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)</i>	23
<i>Articolo 18-octies. (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)</i>	24
<i>Articolo 18-novies. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza da COVID-19)</i>	25
<i>Articolo 19. (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)</i>	26
<i>Articolo 20. (Metodo previsionale acconti giugno)</i>	26
<i>Articolo 24-bis. (Differimento di termini in materia di super-ammortamento e iper-ammortamento)</i>	27
<i>Articolo 27-bis. (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)</i>	28
<i>Articolo 29. (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)</i>	29
<i>Articolo 30-bis. (Credito d'imposta per botteghe e negozi)</i>	29
<i>Articolo 30-ter. (Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)</i>	30
<i>Articolo 35-bis. (Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)</i>	31
CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI	31
<i>Articolo 36. (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)</i>	31
<i>Articolo 36. (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)</i>	32
<i>Articolo 36. (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)</i>	33
<i>Articolo 41-bis. (Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)</i>	35

Premessa

Signori Presidenti, Onorevoli Deputati,

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in avanti, "CNDCEC") desidera innanzitutto porgere a codeste On.li Commissioni riunite il suo deferente saluto e i suoi più vivi ringraziamenti per l'opportunità che viene concessa di formulare proprie proposte di modifica delle disposizioni di cui al disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Atto Camera n. 2461).

In via preliminare, si evidenzia che il CNDCEC è perfettamente consapevole delle difficoltà nel mettere a punto un provvedimento complesso come quello in esame, in un passaggio così drammatico per il Paese e per la sua economia.

È tuttavia doveroso sottolineare – come peraltro già osservato nell'ambito della memoria depositata presso la 5ª Commissione permanente (Bilancio) del Senato della Repubblica nell'ambito dell'audizione informale sul disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Atto Senato n. 1766) – che l'estensione a tutto il territorio nazionale delle pesanti limitazioni agli spostamenti e delle prescrizioni per evitare la diffusione del contagio nonché dei provvedimenti di chiusura di molteplici attività produttive stanno comportando gravi ricadute economiche in tutto il Paese che impongono l'adozione di interventi coraggiosi a sostegno di famiglie, imprese e professionisti.

I) In questa situazione emergenziale, per quanto concerne i versamenti e gli adempimenti tributari, ribadiamo pertanto l'assoluta necessità di un sospensione dei termini, quanto meno, fino al mese di settembre 2020, che riguardi, oltre che le ritenute (ivi comprese quelle relative ai redditi di lavoro autonomo e agli agenti di commercio), i contributi previdenziali, i premi assicurativi e l'IVA da versare in autoliquidazione, anche le somme dovute, anche in forma rateale, in seguito alla notifica di atti dell'amministrazione finanziaria per i quali non si sia ancora verificato l'affidamento in carico agli agenti della riscossione e derivanti da avvisi bonari, accertamenti con adesione, acquiescenze agli accertamenti, atti di irrogazione di sanzioni e relative definizioni agevolate, mediazioni tributarie e conciliazioni giudiziali.

È altrettanto necessario spostare in avanti il termine per la ripresa della riscossione, prevedendo che i versamenti sospesi debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale non inferiore a un anno a decorrere dal mese di gennaio 2021.

Altra misura da ritenersi prioritaria è rappresentata dallo “sblocco” delle compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive maturati nel 2019, eliminando il vincolo, introdotto soltanto da quest'anno, della previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. L'intervento, oltre a favorire la liquidità dei contribuenti permettendo loro l'utilizzo di crediti peraltro già maturati nei confronti dell'erario, trova giustificazione anche in considerazione dell'attuale impossibilità di presentare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2019, essendo ancora oggi indisponibili non solo gli applicativi necessari per la compilazione delle dichiarazioni e del modello allegato relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ma anche i dati precalcolati che ciascun contribuente è tenuto a scaricare preventivamente dal sito dell'Agenzia delle entrate, al fine di determinare il proprio ISA.

II) Per quanto concerne le misure di accesso al credito per le imprese, le proposte emendative di seguito riportate si riferiscono agli strumenti temporanei messi in campo con gli articoli 1 e 13 del decreto-legge in esame.

Un aspetto che riteniamo possa essere rimeditato è quello della concessione delle garanzie a favore degli istituti di credito solo per operazioni che erogano nuova finanza ai soggetti beneficiari oppure anche per quelle che si traducono in rinegoziazioni di finanziamenti già in essere. La scelta fatta dal legislatore evidenzia una forte differenziazione a seconda del “canale” di garanzia, nel senso che:

- relativamente al “canale” SACE, l'articolo 1 del decreto-legge disegna un quadro disciplinare tale per cui le banche possono ottenere la garanzia pubblica (sostanzialmente del 90%) solo se erogano finanziamenti che si traducono per intero in nuova finanza per i soggetti beneficiari, con esclusione di qualsiasi ipotesi di utilizzo anche parziale a rinegoziazione di esposizioni debitorie già in essere;
- relativamente al “canale” Fondo centrale PMI, l'articolo 13 del decreto-legge disegna un quadro disciplinare tale per cui le banche possono ottenere la garanzia pubblica (all'80%, invece che al 90%) anche se erogano finanziamenti che si traducono in nuova finanza per i soggetti beneficiari solo per il 10% e per il resto vanno a rinegoziare esposizioni debitorie già in essere.

Si tratta di due approcci radicalmente diversi che, in un contesto in cui, tutte le micro imprese e buona parte delle PMI si ritrovano inibito, di fatto, l'accesso al “canale” SACE, segna uno spartiacque di difficile lettura non solo sul piano tecnico.

Concedere così significative garanzie statali a favore del sistema creditizio, anche per operazioni di rinegoziazione, non è sbagliato in assoluto, ma limitare al 10% la percentuale minima di nuova finanza per assicurarsi una garanzia dell'80% sull'importo del nuovo finanziamento che per il 90% va a rinegoziare esposizioni precedenti, pare invero scelta meritevole di riconsiderazione e affinamento normativo.

Per il resto, suggeriamo di procedere ad un allineamento, ad una semplificazione e ad una migliore specificazione normativa delle due disposizioni, al fine di ridurre i notevoli ambiti di incertezza che

disallineamenti, complessità e indeterminatezze innestano in un quadro normativo e applicativo che è già fisiologicamente molto articolato anche laddove fosse ben confezionato sul piano della tecnica legislativa.

In primo luogo, ci riferiamo ai parametri definitivi dell'entità di importo ammesso alle "garanzie speciali da COVID-19" che possono essere rilasciate da SACE e dal Fondo centrale PMI fino al prossimo 31 dicembre 2020.

Nell'articolo 1, comma 2, lettera c) e nell'articolo 13, comma 1, lettere c), m) ed n) del decreto-legge, vi è un uso alternato di termini quali "fatturato" e "ricavi", una trascuratezza nell'affiancare al termine "ricavi", ove utilizzato, quello di "compensi", una indeterminatezza sulla tipologia di "dichiarazione fiscale" rilevante tra quelle possibili (REDDITI, IVA, entrambe?) e una inadeguatezza descrittiva di come procedere relativamente ai soggetti beneficiari costituiti o entrati in attività successivamente all'1 gennaio 2019, che devono necessariamente essere corrette in sede di conversione in legge del presente decreto.

In particolare, si suggerisce di emendare le citate disposizioni sulla base dei seguenti criteri operativi:

- sostituire il termine "fatturato", ove utilizzato, con le parole "ricavi o compensi" e affiancare al termine "ricavi", ove utilizzato, le parole "o compensi";
- sostituire le parole "dichiarazione fiscale", ove utilizzate, con "dichiarazione dei redditi";
- specificare ovunque (e non a intermittenza come risulta dagli attuali testi) che il parametro del 25% dei ricavi o compensi è da assumersi con riguardo ai ricavi o compensi dell'ultimo periodo relativamente al quale, al momento della presentazione della richiesta di finanziamento e garanzia, risulta depositato il bilancio o presentata la dichiarazione dei redditi.

In secondo luogo, ci riferiamo alla necessità di esplicitare normativamente l'esatta platea dei soggetti che possono richiedere i finanziamenti assistiti dalle "garanzie speciali da COVID-19", chiarendo che vi rientrano anche le associazioni tra liberi professionisti (c.d. "studi associati").

Si ritiene pertanto necessario affiancare al termine "impresa", ovunque utilizzato, la locuzione "*lavoratore autonomo o libero professionista, ivi comprese le associazioni tra i medesimi, titolari di partita IVA*", nonché alla locuzione "*attività di impresa*", ovunque utilizzata, la locuzione "*arte o professione*" (in particolare, in corrispondenza delle lettere b), l), m) ed n) del comma 1 dell'articolo 13).

In conclusione, si segnala che le proposte contenute nel presente documento sono state predisposte sotto forma di emendamenti, accompagnati dalle relative relazioni illustrative, in modo da facilitare il loro eventuale recepimento in sede di conversione in legge del provvedimento in oggetto.

Nel documento sono trattati unicamente gli articoli relativamente ai quali si formulano proposte di modifica della disciplina attualmente vigente, nonché le ulteriori proposte che si ritengono utili per integrare il quadro delle misure già previste nel decreto-legge in esame e che il CNDCEC sottopone alla valutazione di queste on.le Commissioni parlamentari riunite.

CAPO I – MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Articolo 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

EMENDAMENTO 1.1

All'articolo 1, comma 1, le parole "*che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*" sono sostituite dalle parole "*fermo restando che tali soggetti, con l'eccezione delle medie imprese, devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*".

Relazione illustrativa

L'emendamento svincola le medie imprese (quelle con addetti tra 10 e 49 e con fatturato tra 2 e 10 milioni di euro) dall'obbligo di aver già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale PMI per poter accedere a SACE.

Articolo 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

EMENDAMENTO 1.2

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "*liberi professionisti*" sono inserite le seguenti: "*esercanti l'attività in forma individuale o associata*".

Relazione illustrativa

L'emendamento specifica che possono accedere alle garanzie anche gli studi associati e non solo i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che esercitano l'attività in forma individuale.

Articolo 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

EMENDAMENTO 1.3

All'articolo 1, comma 2, lettera b) ,le parole "*alla data del 29 febbraio 2020*" sono sostituite dalle parole "*alla data del 31 gennaio 2020*".

Relazione illustrativa

L'emendamento allinea la data di riferimento per verificare la sussistenza di esposizioni deteriorate a quella prevista dall'articolo 13 del decreto-legge in esame, per evidenti ragioni di coerenza complessiva.

Articolo 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

EMENDAMENTO 1.4

All'articolo 1, comma 2, lettera c):

- a) il numero 1) è sostituito dal seguente: *"1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata"*;
- b) al numero 2) le parole *"dell'impresa relativi al 2019"* sono sostituite dalle seguenti: *"del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019"*.

Relazione illustrativa

L'emendamento specifica in modo più puntuale i parametri di riferimento per la determinazione dell'importo massimo assistito da garanzia.

Articolo 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

EMENDAMENTO 1.5

All'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente: *"12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33."*

Relazione illustrativa

L'emendamento chiarisce in modo espresso che, nel caso in cui SACE subentri alla banca quale garante nel credito verso il beneficiario, il credito di SACE rimane chirografario come quello della banca e non diviene privilegiato ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 3 del 2015.

CAPO II – MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Articolo 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

EMENDAMENTO

All'articolo 6:

- a) Al primo periodo, le parole “*per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data*” sono sostituite con le seguenti: “*qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da Covid-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data*”;
- b) all'ultimo periodo, dopo le parole “*per lo stesso periodo*” aggiungere le seguenti: “*e negli stessi casi*”.

Relazione Illustrativa

L'emendamento è finalizzato a precisare che l'inoperatività dei rimedi societari in caso di perdite registrate nel periodo di riferimento (vale a dire dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020) e l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale siano ancorate alle perdite registrate unicamente durante l'esercizio 2020. E' opportuno, infatti, che per poter fruire delle summenzionate facilitazioni, che consentono di derogare alle ordinarie regole previste nel codice civile, si riscontri l'esistenza di un nesso causale tra le perdite registrate e lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 7. (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

EMENDAMENTO

All'articolo 7, il comma 2 è soppresso.

Relazione illustrativa

L'articolo 7, comma 2, del presente decreto-legge include nell'ambito applicativo della disposizione anche i bilanci “chiusi” entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

In tal modo, vengono a ricadere sotto l'ambito applicativo della disposizione, oltre ai bilanci 2019, i bilanci relativi ad esercizi precedenti che non risultino approvati da parte dell'assemblea per svariati motivi, così come sembrano essere ricomprese situazioni in cui al 2018 sussisteva la continuità aziendale, venuta meno nel 2019.

Condividendosi, pertanto, la soluzione di far fronte all'emergenza con strumenti che consentano di sterilizzare gli effetti della crisi, ove possibile, agevolando la continuità delle imprese nel presupposto della futura ripresa delle attività, ma senza alterare il quadro della corretta rappresentazione di bilancio, necessario a fini gestionali e informativi, l'attuale formulazione dell'articolo 7 ingenera non pochi dubbi interpretativi. Oltre alla

pacifica applicazione della disposizione ai bilanci 2020 e ai casi in cui il venir meno della continuità sia strettamente correlato all'incidenza della pandemia da Covid-19, infatti, l'attuale previsione di cui al secondo comma dell'articolo 7 consente di estenderne gli effetti a casi per nulla correlati con l'eccezionalità della situazione epidemiologica e pandemica in atto.

Per tali motivi, si propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

Articolo 8-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: "Articolo 8-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

1. Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da Covid-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico."

Relazione illustrativa

Nonostante le disposizioni ideate per favorire la continuità delle imprese durante la situazione di emergenza dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, il legislatore non si è premurato di prevedere un'esenzione dalla responsabilità degli amministratori e dei sindaci che si siano trovati a fronteggiare la situazione di eccezionale gravità.

Qualora, infatti, gli amministratori e i sindaci abbiano diligentemente adempiuto agli obblighi imposti dall'ordinamento, attenendosi anche ai nuovi obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto-legge, le situazioni estranee alla normale prevedibilità e i danni eventualmente correlati non dovrebbero essere agli stessi imputati. Si renderà necessaria, in ogni caso, un'attenta analisi, *in primis* da parte dell'organo di amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili e degli scenari configurabili, degli impatti, attuali e potenziali, della pandemia da Covid-19 sull'attività economica e finanziaria della società.

Articolo 9-bis. (Disposizioni in materia di sovraindebitamento)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: "Articolo 9-bis. (Disposizioni in materia di sovraindebitamento)

1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. *Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è*

sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale.”.

2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3:

a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente: *“4-ter. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4-quater.”.*

b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

“4-quater. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene sulla disciplina del sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di colmarne una rilevante lacuna. Nonostante sia innegabile che anche la materia del sovraindebitamento è incisa gravemente dall'attuale emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19 che sta provocando a livello planetario effetti economici gravissimi, nel presente decreto-legge non si rinvergono norme che riguardano il debitore c.d. non fallibile, a differenza di quanto previsto per la materia del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione ovvero per i ricorsi per la dichiarazione di fallimento. Né può negarsi che, anche al cessare della pandemia, le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine, ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio.

Tramite la modifica del comma 2 dell'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012, viene pertanto previsto, al fine della salvaguardia del bene “prima casa”, che la sospensione sia sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale, laddove per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986). La misura, peraltro, è coerente con la generale sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare dell'abitazione principale del debitore già prevista nell'articolo 54-ter del decreto-legge n. 18/2020, inserito in sede di conversione in legge del decreto. Appare evidente che la nuova previsione va coordinata con le disposizioni contenute nel novellato articolo 560 c.p.c. e con le altre norme che sono poste a tutela della prima casa tra cui l'articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 52, comma 1,

lettera g), del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito dalla legge n. 98 del 2013), che, a determinate condizioni, ha previsto l'interruzione delle procedure esecutive sugli immobili adibiti a prima casa, intraprese dalle Agenzie di riscossione pubblica e l'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019 (convertito dalla legge n. 157 del 2019) che ha introdotto una disciplina, seppure in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, che prevede una particolare forma di rinegoziazione del mutuo in favore del consumatore che non ha potuto pagare il mutuo ed è soggetto al pignoramento immobiliare (in tal caso il consumatore può richiedere quindi una rinegoziazione del mutuo in essere ovvero anche un finanziamento con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa che potrà operare nella misura del 50% dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento).

Di particolare rilievo sono le previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo in oggetto. Tramite esse, infatti, si provvede, per un verso, a riformulare il comma 4-*ter* dell'articolo 13 della legge n. 3 del 2012 e, per altro verso, ad aggiungere, nello stesso articolo 13, un nuovo comma 4-*quater*.

Viene modificata la disciplina dell'esecuzione dell'accordo e del piano del consumatore omologati prevedendo il potere di vigilanza dell'organismo di composizione della crisi (OCC) e la possibilità di ricorrere al Giudice nel caso di difficoltà sopravvenute nel corso della esecuzione. L'interlocuzione avviene con istanza da parte dell'OCC ed il giudice può valutare di fissare un'udienza per la comparizione delle parti in sede di incidente di esecuzione.

Viene precisato che il debitore è tenuto ad adempiere gli obblighi assunti con diligenza e buona fede prevedendosi, però, la possibilità di presentare istanza di modifica dell'accordo o del piano del consumatore quando l'esecuzione degli stessi diviene impossibile per ragioni a lui non imputabili (art. 1218 c.c.).

Il nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 13 della legge n. 3 del 2012, in particolare, disciplina il procedimento di modifica. Si prevede l'iniziativa del debitore, che con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-*ter*, può proporre istanza contenente già la proposta modificata e con indicazioni delle ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati.

Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi anche documentati, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza.

In questa ipotesi è necessario, vista la modifica sostanziale degli obblighi assunti, il contraddittorio con i creditori e, in vista della inevitabile lungaggine del procedimento, si prevede il potere di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.

La procedura è semplificata se l'istanza è finalizzata unicamente a ottenere uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano. In tal caso, il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valuta la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, è provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. Evidentemente anche in questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.

Le nuove disposizioni introdotte sono di estrema rilevanza perché mirano sia a fronteggiare le conseguenze della crisi collegata all'emergenza sanitaria della pandemia da COVID-19, sia a colmare una lacuna prevista nella legge sul sovraindebitamento che non prevede il potere di sospensione dell'esecuzione degli obblighi assunti nell'accordo o nel piano omologato. Tali congiunte motivazioni hanno ispirato la scelta di svincolare la nuova disciplina dall'emergenza sanitaria in corso, visto che essa è una delle cause della impossibilità

sopravvenuta dell'esecuzione (o esatta esecuzione) dell'obbligazione assunta in un accordo o piano omologato e, evidentemente, essa si ispira alle regole generali del codice civile, primo fra tutti l'articolo 1218. Spetta al Giudice, ovviamente, valutare la sussistenza delle cause sopravvenute oggettive che hanno reso impossibile l'esecuzione (o l'esatta esecuzione) degli obblighi assunti, in mancanza delle quali di applicheranno le disposizioni contenute nella legge n. 3 del 2012 sulla risoluzione per inadempimento degli accordi e cessazione degli effetti del piano del consumatore.

Articolo 10. (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

EMENDAMENTO

All'articolo 10, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. *A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.*"

Relazione illustrativa

L'articolo 10 del presente decreto-legge, pur prevedendo la temporanea improcedibilità dei ricorsi presentati per la dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza degli imprenditori ai sensi degli articoli 15 e 195 della legge fallimentare ovvero ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 270 del 1999, non è risolutiva delle possibili ricadute negative che le imprese dovranno subire a seguito della crisi provocata dalla pandemia. Allo scadere del 30 giugno 2020, infatti, si riattiveranno le ordinarie regole previste dalla legislazione vigente per la dichiarazione del fallimento o dello stato di insolvenza che, come è noto, si basano sull'attuale definizione dello stato di insolvenza di cui all'articolo 5 della legge fallimentare. Ai sensi del comma 2 di quest'ultimo articolo, lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni: sotto l'ambito applicativo di tale disposizione è lecito presumere che, nel prossimo futuro, andrà a ricadere un numero considerevole di imprese, peraltro private della possibilità di poter fruire delle importanti misure di prevenzione anticipata del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi, in vigore dal mese di settembre 2021 per effetto delle previsioni di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge).

Per tali motivi, pur essendo lasciata alla discrezionalità del Giudice la valutazione della ricorrenza del nesso causale, così da evitare indebite estensioni a soggetti non meritevoli, potrebbe rivelarsi opportuno prevedere che, nei prossimi mesi, anche successivamente al termine del periodo di emergenza dichiarato dal Governo, e segnatamente fino al 1° settembre 2021, data di entrata in vigore del Codice della crisi, l'insolvenza non venga dichiarata quando si sia prodotta a causa della pandemia da Covid-19.

Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)

EMENDAMENTO 13.1

All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: *“L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso all'1 gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento uniforma i parametri a quelli applicabili anche ai fini dell'articolo 1 ed elimina il parametro del “fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento”, stante la sua totale arbitrarietà e indeterminatezza.

Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)

EMENDAMENTO 13.2

All'articolo 13, comma 1, lettera e):

- a) le parole *“pari ad almeno il 10 per cento”* sono sostituite dalle seguenti: *“pari ad almeno il 50 per cento”*;
- b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: *“. Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a riequilibrare i rapporti di forza tra banche e PMI e a stimolare le banche a procedere a rinegoziazioni che garantiscano credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 50 per cento delle esposizioni debitorie già in essere.

Inoltre esclude che per i prestiti fino a 25.000 euro la banca possa avvalersi delle garanzie da rinegoziazione, lasciando come unica opzione quella di erogazione di nuova finanza con garanzia al 100 per cento.

Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)

EMENDAMENTO 13.3

All'articolo 13, comma 1, lettera l), le parole *“imprese danneggiate”* sono sostituite dalle seguenti: *“soggetti beneficiari danneggiati”*.

Relazione illustrativa

L'emendamento propone una formulazione normativa consona al fatto che i soggetti beneficiari non sono solo le imprese, ma anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)

EMENDAMENTO 13.4

All'articolo 13, comma 1, lettera m), primo periodo:

a) le parole *“in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata”* sono sostituite dalle parole: *“in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia in forma individuale che in forma associata, la cui attività è stata danneggiata”*;

b) dopo le parole *“25 per cento dell'ammontare dei ricavi”* sono aggiunte le seguenti: *“o dei compensi”*;

c) le parole *“dall'ultima dichiarazione fiscale presentata”* sono sostituite con le parole *“dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata”*.

Relazione illustrativa

L'emendamento descrive in modo più puntuale la platea dei soggetti beneficiari ed in particolare supera i dubbi interpretativi, già emersi in occasione di risposte pervenute da filiali bancarie a richiedenti il finanziamento, circa l'inclusione nel novero dei soggetti beneficiari anche degli studi associati tra liberi professionisti.

Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)

EMENDAMENTO 13.5

All'articolo 13, comma 1, lettera m):

- a) alla fine del secondo periodo, espungere alla fine le parole *“ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato”*;
- b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: *“Il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi relativi al personale, pagamenti dovuti a fornitori commerciali e investimenti.”*.

Relazione illustrativa

Le modifiche in questione allineano la disciplina dei finanziamenti con garanzia al 100 per cento fino a 25.000 euro a quella dei finanziamenti con garanzia erogata da SACE, garantendo pertanto che i finanziamenti in questione si traducano in nuova finanza per il soggetto finanziato ed escludendo che possano essere invece utilizzati, anche solo in parte, a rinegoziazione e sostituzione di finanziamenti pregressi.

L'inciso *“ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato”* appare in particolar modo *“sospetto”*, nel senso che non risulta riprodotto nella lettera m) del comma 2 dell'articolo 13 che riguarda le garanzie di SACE sui finanziamenti che le banche decidono se erogare alle imprese di maggiore dimensione ed è invece presente in questa lettera che riguarda le garanzie di SACE sui finanziamenti che le banche decidono se erogare alle partite IVA individuali e alle microimprese, ossia proprio alle controparti più deboli cui potrebbero più agevolmente imporre delle *“decisioni autonome”*.

Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)

EMENDAMENTO 13.6

All'articolo 13, comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole *“di ricavi”* sono inserite le parole *“o compensi”* e dopo le parole *“attività di impresa”* sono inserite le parole *“, arte o professione”*.

Relazione illustrativa

L'emendamento integra opportunamente il dettato normativo, in considerazione del fatto che soggetti beneficiari sono non solo le imprese, ma anche gli esercenti arti e professioni.

Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)

EMENDAMENTO 13.7

All'articolo 13, comma 1, lettera n), il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui emerga anche il rispetto del requisito del tetto massimo di ricavi o compensi non superiore a 3.200.000 euro.”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento specifica in modo più dettagliato i parametri per il calcolo dell'ammontare massimo di finanziamento ammesso alle garanzie di cui alla lettera n).

Articolo 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)

EMENDAMENTO 13.8

All'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento chiarisce in modo espresso che, nel caso in cui il Fondo subentri alla banca quale garante nel credito verso il beneficiario, il credito di SACE rimane chirografario come quello della banca e non diviene privilegiato ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 3 del 2015.

CAPO IV – MISURE FISCALI E CONTABILI

Articolo 18. (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

EMENDAMENTO

1. All'articolo 18:

a) nel comma 1, alla lettera a) le parole “23 e 24” sono sostituite dalle seguenti: “23, 24, 25 e 25-bis”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente “2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di

imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.”;

c) nel comma 3, alla lettera a) le parole “23 e 24” sono sostituite dalle seguenti: “23, 24, 25 e 25-bis”;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. *Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.”;*

e) al comma 5:

1) nel primo periodo, le parole: “da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: “da 1 a 4-bis”;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “*I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.”;*

f) al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “*La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.”;*

g) al comma 7, le parole: “entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021”;

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. *Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento estende la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta – già prevista dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell'articolo 18, per le sole ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati – a quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, di cui rispettivamente agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. lettere a) e c), comma 1, dell'emendamento).

L'emendamento estende altresì la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale effettuate in qualità di sostituti d'imposta nonché all'imposta sul valore aggiunto anche per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento o il 50 per cento – a seconda se i ricavi o compensi del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto siano, rispettivamente, non superiori ovvero superiori a 50 milioni di euro – nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Ne consegue che al fine di potersi avvalere della sospensione dei predetti versamenti per il periodo da giugno a settembre 2020, la verifica della condizione del calo del fatturato/corrispettivi andrà effettuata una sola volta confrontando i dati del trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto a quelli dello stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per tali soggetti, l'emendamento sospende, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (cfr. lettere b) e d), comma 1, dell'emendamento).

Analoga estensione ai mesi da giugno a settembre 2020 del periodo di sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale effettuate in qualità di sostituti d'imposta nonché all'imposta sul valore aggiunto è disposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 (cfr. lettera e) n. 1), comma 1, dell'emendamento), per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando – per questi ultimi soggetti – che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi secondo le regole previste, distintamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020 (cfr. lettera e) n. 2), comma 1, dell'emendamento), nonché per i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (cfr. lettera f), comma 1, dell'emendamento)..

Viene inoltre differita al 31 gennaio 2021 la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi e prevista la facoltà di rateizzare gli importi dovuti fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021 (cfr. lettera g), comma 1, dell'emendamento).

Viene altresì disposta per tutti i contribuenti la proroga al 30 settembre 2020 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020 (cfr. lettera h), comma 1, dell'emendamento).

Articolo 18-bis. (Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

EMENDAMENTO

1. Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: "Articolo 18-bis. (Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge."

Relazione illustrativa

Al fine di superare le difficoltà determinate dalla pandemia da COVID-19 e di assicurare maggiore liquidità ai contribuenti, l'emendamento prevede, in deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Viene in tal modo sterilizzato, in relazione ai crediti relativi alle predette imposte maturati nel 2019, il vincolo della previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, introdotto dal corrente anno, ai fini del loro utilizzo in compensazione. La norma trova giustificazione anche in considerazione dell'attuale impossibilità di presentare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2019, non essendo stati ancora messi a disposizione dalle società di *software* gli applicativi necessari per la loro compilazione, né gli aggiornamenti per la compilazione dei modelli dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale da allegare alle predette dichiarazioni.

Articolo 18-ter. (Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debito su ruoli definitivi)

EMENDAMENTO

1. Dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente: "Articolo 18-ter. (Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debito su ruoli definitivi)

1. Per l'anno 2020, non trova applicazione la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Relazione illustrativa

Al fine di superare le difficoltà determinate dalla pandemia da COVID-19 e di assicurare maggiore liquidità ai contribuenti, l'emendamento prevede che, per l'anno 2020, non si applica la preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori, affidati agli agenti della

riscossione, scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 18-quater. (Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18-ter è inserito il seguente: "Articolo 18-quater. (Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)

1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

a) nel comma 1, al primo periodo le parole "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

b) al comma 6, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. *Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.*".

Relazione illustrativa

L'emendamento estende fino al 30 giugno 2020 la sospensione di tutti gli adempimenti tributari (cfr. comma 1, lettera a)), fissando al 30 settembre 2020 il termine entro cui effettuare gli adempimenti sospesi, senza applicazione di sanzioni (cfr. comma 1, lettera b)).

Viene conseguentemente disposta per tutti i contribuenti la proroga al 30 settembre 2020 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020 (cfr. comma 1, lettera c), dell'emendamento).

Articolo 18-quinquies. (Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18-quater è inserito il seguente: "Articolo 18-quinquies. (Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento sospende i termini dei versamenti, anche in forma rateale, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo automatico e del controllo formale delle dichiarazioni (c.d. "avvisi bonari"), delle somme dovute per effetto di accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza e per effetto della definizione agevolata delle sanzioni, nonché derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi o dagli avvisi di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 18-sexies. (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18-quinquies è inserito il seguente: "Articolo 18-sexies. (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. *Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.*

2. *I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un*

massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento prolunga di quattro mesi, fino al 30 settembre 2020, il periodo sospensione dei termini dei versamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui al comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 già fissato dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Viene anche chiarito che la sospensione in oggetto si applica anche alle somme affidate ai soggetti incaricati della riscossione dei tributi locali.

Per quanto concerne la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi, viene previsto che gli stessi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Viene altresì confermato che non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 18-septies. (Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18-sexies è inserito il seguente: “Articolo 18-septies. (Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente “Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende alla rata in scadenza al 31 maggio 2020 della c.d. “rottamazione-ter” la proroga già prevista dall'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per il termine di versamento di quella in scadenza al 28 febbraio 2020. Analoga estensione è riconosciuta per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 del c.d. “saldo e stralcio” rispetto alla proroga, già prevista dal medesimo comma 3, della rata in scadenza al 31 marzo 2020.

Per i c.d. “riammessi” alla rottamazione, vengono inoltre incluse nella sospensione dei versamenti in oggetto anche le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Per quanto concerne la ripresa della riscossione, l'emendamento differisce inoltre al 31 gennaio 2021 il termine di versamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" in scadenza il 28 febbraio e il 31 maggio 2020 e delle rate del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

L'emendamento prevede infine che i versamenti delle rate prorogate al 31 gennaio 2021 possono anche essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021, senza possibilità di richiedere il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Articolo 18-octies. (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18-septies è inserito il seguente: "Articolo 18-octies. (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente "*I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1.*".

Relazione illustrativa

L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 prevede che "*I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione ... che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione*". La richiamata disposizione ha pertanto introdotto ben due anni di proroga dei termini per l'accertamento e la riscossione in favore degli enti impositori a fronte di una sospensione dell'attività da parte degli Uffici di poco più di due mesi e mezzo (dall'8 marzo al 31 maggio 2020).

Tale evidente sperequazione non giustifica la proroga biennale dei termini di accertamento e di riscossione in scadenza nel 2020 (2015, accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate; 2014, accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione).

L'emendamento, modificando l'articolo 68, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ripristina dunque il dovuto parallelismo tra periodo di sospensione dell'attività degli Uffici degli enti impositori e durata della proroga dei termini di accertamento e riscossione in scadenza nel 2020.

Articolo 18-novies. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza da COVID-19)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18-octies è inserito il seguente: "Articolo 18-novies. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 può essere considerato un "periodo di non normale svolgimento dell'attività" ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, resta fermo il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-bis, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 12."

Relazione illustrativa

L'emendamento, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, sterilizza, per il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 (data di estensione a tutto il territorio nazionale delle predette misure), l'applicazione della disciplina relativa alle c.d. società di comodo o non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e alle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Viene altresì previsto che il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 può essere considerato un "periodo di non normale svolgimento dell'attività" ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'emendamento specifica inoltre che per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di disapplicare gli ISA, resta fermo il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-bis, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale – individuati annualmente con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate – conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione ai sensi del precedente comma 9.

Articolo 19. (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

EMENDAMENTO

Al comma 1 dell'articolo 19:

a) nel primo periodo:

- 1) le parole: "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";
- 2) le parole: ", a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato" sono soppresse;

b) nel secondo periodo:

- 1) le parole: "e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi" sono soppresse.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende la facoltà di non essere assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, anche ai soggetti che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, avendo anche questi ultimi soggetti gli stessi (se non maggiori) problemi di liquidità rispetto a coloro che invece svolgono attività senza dipendenti o collaboratori.

Viene inoltre esteso l'arco temporale entro cui si può esercitare la predetta facoltà, estendendolo ai ricavi e ai compensi percepiti entro il 30 settembre 2020. Viene infine eliminato l'obbligo da parte del sostituto di versare le ritenute d'acconto non operate dal sostituto, in modo da evitare l'anticipazione di imposte a coloro che per effetto della riduzione del fatturato nel corso 2020 potranno maturare una eccedenza a credito con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa a tale annualità, tenuto altresì conto del permanere dell'obbligo di versamento diretto degli acconti dell'IRPEF alle ordinarie scadenze.

Articolo 20. (Metodo previsionale acconti giugno)

EMENDAMENTO

All'articolo 20:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di acconti";
- b) nel comma 1:

- 1) le parole: "all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinquanta per cento"

2) è aggiunto infine il seguente periodo: “*La misura dell’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’imposta sul reddito delle società e all’imposta regionale sulle attività produttive è diminuita dal 100 per cento al 60 per cento.*”.

Relazione illustrativa

L’emendamento al fine di favorire ulteriormente la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo «previsionale» anziché il metodo «storico», incrementa al 50 per cento il margine entro cui viene disposta la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al medesimo periodo d’imposta.

Viene inoltre, in ogni caso, ridotta al 60 per cento la misura degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

L’emendamento modifica infine la rubrica dell’articolo 20, che attualmente riporta un improprio riferimento agli acconti del solo mese di giugno, sostituendola con la seguente: “*Disposizioni in materia di acconti*”.

Articolo 24-bis. (Differimento di termini in materia di super-ammortamento e iper-ammortamento)

EMENDAMENTO

Dopo l’articolo 24 è inserito il seguente: “Articolo 24-bis. (Differimento di termini in materia di super-ammortamento e iper-ammortamento)

1. Il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall’articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’effettuazione degli investimenti ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021.”.

Relazione illustrativa

L’emendamento, tenuto conto che l’emergenza epidemiologica in corso sta provocando blocchi o comunque forti limitazioni nelle attività produttive e negli spostamenti delle persone, al fine di evitare la perdita delle agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. super-ammortamento), nonché dall’articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. iper-ammortamento), proroga i termini per l’effettuazione degli investimenti previsti ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi, rispettivamente, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 per il super-ammortamento e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per l’iper-ammortamento.

In particolare, i termini prorogati si riferiscono ai casi in cui entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine relativo all'investimento agevolabile risulta accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Articolo 27-bis. (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente: "Articolo 27-bis. (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. *In deroga ai principi, alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1.*";

b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "*Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*"

Relazione illustrativa

L'emendamento offre la possibilità a tutti gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di effettuare nell'anno 2020 le erogazioni liberali in denaro e in natura, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga ai principi, alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti.

Sono in tal modo rimossi gli ostacoli di tipo normativo, regolamentare e statutario che eventualmente impediscono agli enti, organismi o amministrazioni pubbliche di effettuare le erogazioni liberali previste dal comma 1 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'emendamento introduce, infine, una disposizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto secondo cui le erogazioni in natura previste dall'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia cessioni gratuite di beni a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e costituiscono quindi operazioni esenti dall'imposta.

Articolo 29. (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

EMENDAMENTO

Al comma 3, le parole: “la proroga del termine di cui all’articolo 73, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “il periodo di sospensione dei termini di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,”.

Relazione illustrativa

Il comma 3 dell’articolo in oggetto ha la finalità di chiarire che il periodo di sospensione dei termini processuali previsto dall’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori, in deroga al periodo di sospensione dell’attività degli uffici di questi ultimi enti, fissato dall’articolo 67, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Ed infatti, una sospensione dei termini processuali di durata diversificata per gli enti impositori (dall’8 marzo al 31 maggio 2020, ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e per i contribuenti (dal 9 marzo all’11 maggio 2020, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del medesimo decreto-legge) risulterebbe in evidente contrasto con il principio costituzionale del giusto processo.

Il comma 3 intende pertanto scongiurare qualsiasi ipotesi interpretativa contraria al richiamato principio costituzionale.

L’attuale formulazione letterale del comma 3 dell’articolo in oggetto deve essere tuttavia emendata, in quanto in esso, anziché richiamarsi l’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si richiama invece, erroneamente, l’articolo 73, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Articolo 30-bis. (Credito d’imposta per botteghe e negozi)

EMENDAMENTO

Dopo l’articolo 30 è inserito il seguente: “Articolo 30-bis. (Credito d’imposta per botteghe e negozi)

1. All’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente “Credito d’imposta per botteghe, negozi e studi professionali”;

b) al comma 1:

1) dopo le parole: “attività d’impresa” sono aggiunte le seguenti: “arti, o professioni”;

2) le parole “del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1” sono sostituite dalle seguenti: “dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all’esercizio dell’attività.”;

3) è aggiunto infine il seguente periodo: *“Il credito d’imposta è riconosciuto anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”*

Relazione illustrativa

L’emendamento estende il campo di applicazione del credito d’imposta del 60 per cento riconosciuto, ai sensi dell’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sul canone di locazione relativo al solo mese di marzo 2020 e per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Sotto il profilo soggettivo, il credito d’imposta viene esteso agli esercenti arti e professioni. L’ambito oggettivo viene anch’ esso ampliato a tutti gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività, anche se rientranti tra quelli a destinazione abitativa di cui alla categoria catastale A.

L’emendamento riconosce altresì il credito d’imposta anche nel caso di affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Quanto al profilo temporale, viene stabilito che il credito d’imposta sia applicabile ai canoni di locazione/affitto relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020.

Articolo 30-ter. (Credito d’imposta per riduzione canone di locazione)

EMENDAMENTO

Dopo l’articolo 30-bis è inserito il seguente: *“Articolo 30-ter. (Credito d’imposta per riduzione canone di locazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d’imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all’affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.

2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Relazione illustrativa

L'emendamento introduce un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende, qualora riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata con il conduttore o affittuario ed è concesso per ciascun mese di riduzione del canone relativo al predetto periodo.

Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Viene infine previsto che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui, rispettivamente, agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 35-bis. (Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente: "Articolo 35-bis. (Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)

1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18."

Relazione illustrativa

L'emendamento consente ai commercialisti del lavoro, ai consulenti del lavoro e agli intermediari abilitati in materia di lavoro di inoltrare, per conto dei propri assistiti, le domande di fruizione delle indennità previste dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Articolo 36. (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

EMENDAMENTO

1. Al comma 1 dell'articolo 36, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nei commi 1 e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "15 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "11 maggio 2020".".

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel testo risultante dalle modifiche di cui al comma 1, hanno efficacia dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Relazione illustrativa

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge in esame prevede testualmente che *"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020."* Come risulta dalla relazione illustrativa, *"Il perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto impone lo spostamento del termine, fissato al 15 aprile dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in corso di conversione come atto Senato 1766, concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 del richiamato articolo 83"*.

L'emendamento, nel confermare le intenzioni del legislatore di estendere fino all'11 maggio 2020 il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 previsto nei commi 1 e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, provvede ad inserire la nuova data dell'11 maggio 2020 direttamente nei commi 1 e 2 del richiamato articolo 83, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo circa l'esatta portata della disposizione attuale che "proroga" all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo 83.

Per una migliore tecnica legislativa, l'emendamento quindi, invece che disporre una "proroga" del termine finale del periodo indicato nei suddetti commi 1 e 2, estende fino all'11 maggio 2020 il periodo per il quale il citato comma 1 dispone il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva all'11 maggio 2020 e il citato comma 2 dispone la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ivi compresi quelli di cui ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 83.

Il comma 2 dell'emendamento stabilisce inoltre espressamente che la nuova formulazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel testo risultante dalle modifiche di cui al comma 1 introdotte in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, hanno efficacia retroattiva sin dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Articolo 36. (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

EMENDAMENTO

1. All'articolo 36, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. *Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e suoi successivi prolungamenti, proroghe o differimenti."*

Relazione illustrativa

L'emendamento, con norma di interpretazione autentica, intende chiarire che nel caso in cui il contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, abbia presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, al termine di impugnazione dell'atto si applicano cumulativamente:

- a) sia la sospensione del termine di impugnazione *«per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente»*, prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
- b) sia la sospensione dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 (64 giorni) dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, prevista dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Ne consegue che il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 218 del 1997 è sospeso per un periodo di centocinquantaquattro giorni ($90 + 64 = 154$) dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

Ovviamente, tali periodi di sospensione dei termini di impugnazione sono, a loro volta, cumulabili con il periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (31 giorni), di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Ne consegue che nel caso di un avviso di accertamento notificato, ad esempio, il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento scadrà il 22 settembre 2020. Ed infatti, al termine ordinario di impugnazione di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si aggiungono i 185 giorni di sospensione del predetto termine derivanti dal cumulo dei tre richiamati periodi di sospensione dei termini processuali ($90 + 64 + 31 = 185$ giorni), con conseguente scadenza del termine per l'impugnazione, nel caso esemplificato, a 245 giorni di distanza dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 36. (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

EMENDAMENTO

1. All'articolo 36:

- a) al comma 1, sono eliminate le seguenti parole: *“di cui al comma 20”*;
- b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: *“1-bis. Gli incontri di mediazione, in costanza del periodo emergenziale e anche successivamente, possono svolgersi in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tal caso l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Le parti, al fine di garantirne l'effettiva partecipazione al procedimento, devono sempre essere collegate da remoto tramite mezzi di telecomunicazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità*

telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. L'articolo 83, comma 20-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

1-ter. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esenzione dall'imposta di registro dovuta per il verbale di accordo ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 17 è aumentata alla somma di euro 100.000,00.”;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“5. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, ai fini del giuramento o dell'asseverazione richiesti dalla vigente normativa, le perizie e le relazioni dei professionisti e degli ausiliari del Giudice possono essere sottoscritte con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e sono depositate presso la cancelleria del Tribunale con modalità telematica.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene sulla disciplina dei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, in particolar modo, sull'istituto della mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Innanzitutto, si ritiene necessario eliminare la previsione della proroga della sospensione dei termini che l'articolo 36 del presente decreto-legge ha disposto, sino alla data dell'11 maggio 2020, anche con riferimento a tutti i procedimenti alternativi di risoluzione delle liti.

Tale modifica ha il pregio, da un lato, di coordinare l'articolo in esame con le previsioni recate nella legge di conversione del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n.18, e dall'altro lato di consentire che, pur nell'attuale contesto emergenziale, i procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, con i dovuti accorgimenti, possano continuare ad avere svolgimento, ancor più nell'ottica deflattiva dell'ingente contenzioso che graverà sulle aule di giustizia.

In secondo luogo, con riferimento alle previsioni recate nell'articolo 83, comma 20-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, introdotte in sede di conversione dello stesso, si reputa opportuno riscriverne il contenuto per meglio specificare che i procedimenti di mediazione possono, in ogni caso e anche successivamente al decorso del periodo emergenziale, svolgersi secondo modalità telematiche, in conformità a quanto già previsto nell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Viene espressamente chiarito, inoltre, che le parti devono in ogni caso presenziare agli incontri di mediazione tramite collegamento da remoto, utilizzando strumenti di telecomunicazione (video e teleconferenza). Tale puntualizzazione si ritiene doverosa per recuperare la natura stessa della mediazione che esige una necessaria interazione tra le parti al fine di giungere ad una soluzione concordata della controversia e per contrastare la prassi di far partecipare al primo incontro unicamente i difensori delle parti, in rappresentanza delle stesse.

Al fine di incentivare, ancor più nell'attuale periodo emergenziale, il ricorso alla mediazione, l'emendamento interviene anche sul regime tributario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010, incrementando da euro 50.000,00 a euro 100.000,00 l'esenzione dall'imposta di registro dovuta per il verbale di accordo.

Il nuovo comma 5, infine, origina dalla necessità di agevolare durante il periodo di sospensione l'espletamento delle attività dei professionisti e degli ausiliari del Giudice: si tratta dell'attivazione di un procedimento

alternativo a quelli attualmente previsti dal nostro ordinamento per il deposito delle relazioni e delle perizie giurate dinanzi al Cancelliere.

In tale prospettiva, nel periodo di emergenza sanitaria in cui devono essere rispettate le misure di distanziamento interpersonale onde evitare la diffusione del contagio, si ritiene che possa essere fornita ai professionisti, che dispongano della struttura organizzativa di supporto necessaria per procedere a tali adempimenti, la possibilità di inviare le relazioni e le perizie con modalità telematiche che garantiscano, comunque, la validità legale del documento e la imputabilità al professionista che lo ha redatto.

L'invio potrebbe essere effettuato tramite un'area dedicata del Portale Giustizia presso la quale depositare con modalità telematiche la relazione o la perizia. Queste ultime dovrebbero essere predisposte su formato digitale e sottoscritte digitalmente, con apposizione di marcatura temporale per la data certa. Sulla relazione e sulla perizia andrà indicata la numerazione delle pagine di cui sono composte per l'apposizione della marca da bollo in formato digitale.

Su un documento informatico a parte, anch'esso firmato digitalmente dal professionista, quest'ultimo dovrà rendere la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al contenuto del documento e alla sua paternità. Tale documento dovrà essere allegato alla relazione o alla perizia.

Articolo 41-bis. (Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente: "Articolo 41-bis. (Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.

2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede _____."

Relazione illustrativa

L'emendamento consente ai datori di lavoro di far fronte ai costi sopravvenuti per l'acquisto di beni e servizi (es.: personal computer, monitor, stampanti, servizi internet, ecc.) necessari allo svolgimento delle attività di lavoro dipendente in modalità agile e/o a distanza.

Pertanto, ai datori di lavoro che hanno attivato a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 viene riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione delle predette prestazioni lavorative.

Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Viene infine previsto che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui, rispettivamente, agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.